

	Comune di GRAFFIGNANA Provincia di Lodi Cod. 098028	G.C.	96	05.12.2025
---	--	-----------------------------------	---------------------------------	---

ORIGINALE

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno duemila VENTICINQUE, addì 5 del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza da remoto, così come consentito dal vigente regolamento per le riunioni della Giunta Comunale con modalità telematica, approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 06/04/2022;

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

- Presenti in loco n. 2 (Dott. Giovanni Scietti – Sindaco, Rag.ra Elisa Negri – assessore).
- Collegati da remoto n. 1 (Rag.ra Barbara Grenci – assessore).
- Assenti n. 0

Partecipa collegata da remoto il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze

complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

CONSIDERATO che, ad opera dell'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., è stato introdotto il comma 831-bis, che stabilisce una tariffa fissa di € 800,00 per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

RITENUTO di non applicare le predette riduzioni

PRESO ATTO del D.L. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 118/2025, ove introduce modifiche all'art. 1 co. 817 della Legge. 160/2019, relative alla possibilità di rivalutare la tariffa base e giornaliera del Canone Unico annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

DATO ATTO che gli indici ISTAT dei quattro anni precedenti sono come da tabella seguente:

- **2022:** +3,8%
- **2023:** +11,3%
- **2024:** +0,6%
- **2025:** +1,1%

RITENUTO quindi opportuno agire al recupero degli aumenti ammessi in base agli indici ISTAT relativi agli anni 2022-2025, a sostanziare un aumento totale in ragione del 17,50%;

DATO ATTO che alla data risulta impossibile provvedere a adeguare la tariffa base in ragione dell'indice ISTAT 2026, in quanto la pubblicazione di quest'ultimo sarà successiva alla data di adozione del presente provvedimento;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 21/12/2024;
- il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 21/12/2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come sopra illustrato e riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Indi,

SENTITO il presidente

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

"3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE

ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

“Ai sensi dell'art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime parere favorevole/~~contrario~~ di regolarità ~~tecnica~~/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.”

Il Responsabile Amministrativo

Alberto Anzola

Graffignana, 05/12/2025

Il Responsabile Contabile

Alberto Anzola

Prov. di Lodi

PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs.18.8.2000 nr.267

Il sottoscritto Alberto ANZOLA in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00.

Graffignana, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto ANZOLA

Il sottoscritto Alberto ANZOLA in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000

Graffignana, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alberto ANZOLA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni SCIETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella CARDAMONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000).

R.P. N° _____ ;

- E' stata comunicata, in data _____ , ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 267/2000)

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art.134, comma 4, D. Lgs.267/2000) ;

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella CARDAMONE

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella CARDAMONE